

“Indirizzi operativi per l’ottimizzazione del procedimento amministrativo inerente le autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di elettrodotti aventi tensione nominale non superiore a 150 kV”.

1. Istanze da sottoporre al parere del Comitato Tecnico Provinciale:

- a. linee elettriche e relative opere accessorie da costruire all’interno della Conterminazione Lagunare che, debbano essere sottoposte al parere preventivo della Commissione di Salvaguardia, per le quali il Comitato Tecnico Provinciale esprime anche parere ai fini della tutela paesaggistica, ai sensi dell’art. 31, c. 2 della L.R. 13.09.2001, n. 27 ;
- b. linee elettriche e relative opere accessorie da costruire all’interno dei siti della Rete Natura 2000 o per le quali l’ufficio, analizzato il singolo caso, abbia ritenuto opportuno chiedere uno studio di valutazione preliminare (screening) V.Inc.A.;
- c. linee elettriche e relative opere accessorie aventi natura interprovinciale, nel caso il tratto prevalente di linea elettrica interessi la provincia di Venezia e, l’autorizzazione sia rilasciata dal Presidente della provincia, d’intesa con le province interessate dal tracciato, ai sensi dell’art. 4, c. 1, lett. c) della L.R. 06.09.1991, n. 24;
- d. linee elettriche ad alta tensione (generalmente 132 kV) e relative opere accessorie;
- e. impianti per i quali è stata chiesta la dichiarazione di pubblica utilità;
- f. impianti per i quali sono stati espressi pareri negativi;
- g. ogni altra istruttoria che l’ufficio ritenga utile sottoporre all’esame del Comitato Tecnico Provinciale.

2. Istanze che non rientrano nella casistica esposta al precedente punto 1, per le quali, verificata la completezza della documentazione allegata all’istanza, ai sensi della L.R. 24/1991, si può provvedere all’autorizzazione d’ufficio, previa compilazione di istruttoria tecnica redatta su apposito modello, allegato sub B), a condizione che siano rispettate le prescrizioni che si riportano di seguito e che, dovranno essere riportate nel dispositivo della determina di autorizzazione.

- a. per qualsiasi tipologia di intervento inerente costruzione ed esercizio di elettrodotti aventi tensione nominale non superiore a 150 kV:
 - i. “gli impianti dovranno risultare costruiti secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza sopra indicata nonché in conformità a quanto previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339, dal D.M. 21.03.1988, dal D.M. 16.01.1991 e in particolare nel rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 08.07.2003”;
 - ii. “il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche durante l’esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti”;
 - iii. “l’autorizzazione s’intende accordata salvi i diritti di terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni e degli Enti interessati, ai sensi dell’art. 120 del citato T.U. 11.12.1933, n. 1775 e dell’art. 8 della L.R. 06.09.1991, n. 24. In conseguenza il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall’esercizio delle linee elettriche, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati”;

- iv. “in caso di demolizioni i sostegni e gli impianti dovranno essere conferiti in idonea discarica”;
 - b. qualora l’impianto da autorizzare preveda anche la costruzione e la messa in esercizio di cabine elettriche:
 - v. “le opere di progetto dovranno rispettare quanto disposto dal Commissario Delegato per l’Emergenza Idraulica (ex O.P.C.M. 18.10.2007, n. 3621) con ordinanza n. 6 del 05.03.2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri (da O.P.C.M. 18.10.2007, n. 3621) in tema di Rischio Idraulico - Disposizioni inerenti gli impianti tecnologici aventi particolare rilievo in caso di alluvione - affinché vengano garantiti gli accorgimenti tecnici necessari alla sicurezza in caso di allagamenti”, qualora l’intervento ricada in uno dei comuni di cui all’allegato A dell’Ordinanza del Commissario Delegato per l’Emergenza Idraulica n. 2 del 21.12.2007;
 - vi. “le nuove cabine elettriche di distribuzione pubblica, comprese quelle di consegna di Media Tensione e trasformazione di terzi, collegate a linee con tensione nominale pari o inferiore a 30kV, ancorché presenti entro il volume di altri edifici, dovranno essere collocate al di sopra del piano campagna, fuori da avvallamenti e/o abbassamenti dello stesso e, comunque, in una posizione che ne garantisca la funzionalità anche in caso di fenomeni di allagamento delle aree circostanti”, qualora l’intervento ricada nei comuni non ricompresi al precedente punto v.;
 - vii. “le cabine siano opportunamente schermate al fine di garantire il rispetto dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa (D.P.C.M. 08.07.2003). Dovranno essere effettuate in sede di collaudo le opportune misurazioni in condizioni normali di esercizio e laddove risultassero superati i valori di attenzione stabiliti dal D.P.C.M. 08.07.2003 si dovrà provvedere ad una diversa localizzazione delle cabine ovvero ad una ulteriore idonea schermatura della medesima al fine di rientrare comunque nei valori di attenzione di cui sopra”, nei casi di cabine interne o adiacenti ad edifici e in tutti i casi per i quali è previsto il rispetto degli obiettivi di qualità di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 08.07.2003;
 - c. qualora l’impianto da autorizzare ricada all’interno del sito nazionale di Venezia - Porto Marghera:
 - viii. “viste le modalità di esecuzione dell’intervento in oggetto (scavo del terreno), si dovrà procedere secondo le disposizioni della parte IV del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, in attuazione della L. 09.12.1998, n. 426 e, in tale evenienza, per l’esecuzione di opere di scavo la ditta richiedente dovrà attenersi a quanto previsto dal Protocollo recante Procedure per l’esecuzione di sottoservizi, di opere di viabilità connesse al servizio pubblico di mobilità, di opere di urbanizzazione primaria, nonché dei relativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio compreso nell’ambito del sito nazionale di Venezia - Porto Marghera, come approvato nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 29.09.2003, indetta dal Ministero dell’Ambiente”;
3. Istanze il cui progettato intervento ricada all’interno di area vincolata paesaggisticamente ai sensi della parte III del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e che, non rientrano nella casistica esposta al precedente punto 1., per le quali, verificata la completezza della documentazione allegata all’istanza, ai sensi della L.R. 06.09.1991, n. 24, si può provvedere all’autorizzazione d’ufficio, previa compilazione di istruttoria tecnica redatta su apposito modello a condizione che:

- a. prima del rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 06.09.1991, n. 24, sia acquisita l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, atto autonomo e presupposto rispetto agli altri titoli legittimanti l'intervento;
- b. vengano inoltre rispettate le prescrizioni di cui al precedente punto 2.